

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2893

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGUZZONI, BONINO, BRAGANTINI, CALLEGARI, FAVA,  
FEDRIGA, FOLLEGOT, FUGATTI, TORAZZI**

---

Concessione di un credito d'imposta in favore degli esercenti di attività commerciali per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza e di apparecchiature per l'uso di mezzi di pagamento elettronici

---

*Presentata il 6 novembre 2009*

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge prevede la possibilità di detrazione fiscale per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza e di apparecchiature per l'uso di mezzi di pagamento elettronici effettuati dagli esercenti di attività commerciali.

Si tratta di adeguare la fiscalità a un'esigenza sentita e riconosciuta, finalizzata a una maggiore sicurezza degli operatori economici e ad aumentare il presidio del territorio senza altri oneri a carico delle finanze pubbliche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al fine di prevenire e disincentivare il compimento di illeciti ai danni di cose e di persone, è concesso, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e per i due periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta per l'acquisto e per l'installazione di sistemi di sicurezza, di impianti di videosorveglianza, di allarme, di casseforti a tempo, di porte e saracinesche blindate e di altri sistemi anti-intrusione nonché per favorire la diffusione di apparecchiature per l'uso di mezzi di pagamento elettronici.

2. Hanno diritto al credito d'imposta di cui al comma 1 coloro che esercitano un'attività commerciale il cui fatturato è pari o inferiore a 1.000.000 di euro annui, nonché coloro che svolgono un'attività in cui è prevista la movimentazione di denaro contante.

## ART. 2.

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è determinato per ciascun beneficiario nella misura del costo dei beni e dei servizi indicati al medesimo articolo e, comunque, fino a un importo massimo di 10.000 euro, suddiviso in parti uguali per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. La fruizione del credito d'imposta spetta, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative richieste.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del presente articolo può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare

entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'attuazione della medesima legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



\*16PDL0031850\*